



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I.: 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen. n.31 del 22/02/2019

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N.10 del 22/02/2019

Oggetto: Servizio di ricovero e custodia cani randagi per l'anno 2019 con "La casa di Billy" srl. Impegno di spesa. CIG ZF22729E07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.5226 del 4.10.2016, con cui è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Vista la legge quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, la quale dispone che debba essere assicurata la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica;

Preso atto che detta legge prevede per i Comuni privi di un proprio canile l'obbligo di provvedere alla cura e al mantenimento dei cani rinvenuti sul proprio territorio;

Evidenziato che:

- quindi, i Comuni devono svolgere sul territorio di competenza tutti gli atti ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela degli animali, quali la prevenzione del randagismo, il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi e/o catturati;
- emerge la necessità di raccogliere nell'ambito del Comune gli animali vaganti al fine di tutelare l'incolumità degli stessi e della popolazione, oltre al prevenire lo svilupparsi del fenomeno del randagismo sul territorio comunale;

Considerato che questo Comune non è dotato di apposito canile per il servizio di custodia e mantenimento dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza e che quindi

per tali incombenze di legge si dovrà provvedere mediante l'utilizzo di strutture di terzi mediante convenzione;

Visto che con delibera di G.C. n.8 del 31/01/2019 si incaricava il Responsabile Amministrativo di affidare, per l'anno 2019, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio comunale a ditta idonea mediante le procedure di legge;

Contattata per le vie brevi la "Casa di Billy srl", con sede in Luogosano (AV) alla via Fontana Spalandrone, P. IVA 02107000644, rappresentata dal Sig. Pepe Fiorentino, nato a Luogosano il 21.05.1959, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi per l'anno 2019 per un importo di € 2,00 oltre iva, per ciascun cane randagio, comprendente vitto, alloggio e cure mediche;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. nr. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. nr. 56 del 19.04.2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. nr. 50/2016), il quale consente, per importi inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto dover provvedere in proposito;

DETERMINA

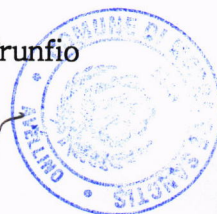
per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- di affidare il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi per l'anno 2019 alla Casa di Billy, con sede in Luogosano (AV), alla via Fontana Spalandrone – P. IVA 02107000644, rappresentata dal Sig. Pepe Fiorentino, nato a Luogosano il 21.05.1959, per un importo di € 2,00 oltre iva, per ciascun cane randagio, comprendente vitto, alloggio e cure mediche;
- di imputare la spesa complessiva di Euro € 700,00 iva inclusa sul cap.194200/1 del b.p. 2018 – 2020, annualità 2019 dando atto che risultano rispettate le prescrizioni dell'art. 163 del T.U.E.L.;
- di stipulare la relativa convenzione, il cui schema si approva e allega;
- di disporre che il contratto è stipulato mediante l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lg.vo nr. 50/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere alla "Casa di Billy srl" copia della presente determinazione;
- di dare atto che il sottoscritto responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;
- di autorizzare il responsabile finanziario a procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno, vistate dal responsabile dell'ufficio vigilanza.
- di precisare che si provvederà alla liquidazione e pagamento in favore della Casa di Billy di Luogosano (AV), su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

Il Responsabile del Settore amministrativo

Dott.ssa Rosapina Trunfio

Rosapina Trunfio





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N°10 del 22/02/2019

Reg . Gen N.31 del 22/02/2019

Oggetto: Servizio di ricovero e custodia cani randagi per l'anno 2019 con "La casa di Billy" srl. Impegno di spesa. CIG ZF22729E07

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA _____

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE _____

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina _____

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 22/02/2019 AL 09/03/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

**CONVENZIONE
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI.
(ANNO 2018)**

L'anno 2019, il giorno ----- del mese di ----- alle ore ----- nel Comune di Morra De Sanctis, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del settore Amministrativo, Dr.ssa Rosapina Trunfio, nata ad Avellino (AV) il 17/04/1980, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C. F. 82000950640;

e

il Sig PEPE Fiorentino, nato a Luogosano il 21.05.1959, in qualità di amministratore unico del rifugio per cani "La casa di Billy", sito in Luogosano via Fontana Spalandrone, Partita Iva. 02107000644;

I predetti contraenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'Art. 48 della Legge 18/02/1913 n. 89;

PREMESSO CHE

- la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi;
- che con Determina R.G. nr.--- del ----, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento e la custodia dei cani randagi con "La Casa di Billy" srl;

CONVENGONO E STIPULANO

Art.1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Il Comune di Morra De Sanctis (AV), come sopra rappresentato, concede al rifugio per cani "La Casa di Billy", con sede in Luogosano, il servizio di ricovero e custodia dei cani catturati sul territorio comunale, comprendente vitto, alloggio e cure mediche;

Art. 3 – Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'espletamento di tale servizio è definito in € 2,00 oltre IVA come per legge, per ogni cane ricoverato, comprendente vitto, alloggio e cure mediche;

Art. 4 – La presente convenzione avrà durata annuale, 2019 e potrà essere rinnovata per ugual periodo in seguito a valutazione positiva in termini di:

- a) Condizioni di detenzione degli animali ospitati;
- b) Periodo di permanenza degli animali ospitati;
- c) Rispetto delle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5 – "La Casa di Billy" si impegna:

- a curare i cani malati;
- a sverminare e vaccinare i cuccioli affidati;
- a somministrare un pasto giornaliero, preferibilmente a base di mangime, completo ed integrato e ricambio giornaliero dell'acqua;
- a pulire quotidianamente e disinfettare settimanalmente i box di accoglienza;
- a trasmettere mensilmente relativa fattura, specificando il numero dei cani presenti nella struttura;
- a redigere un registro di carico e scarico degli animali presenti nella struttura, a disposizione del servizio veterinario competente e degli organi di controllo;
- a provvedere, tramite ditta autorizzata, allo smaltimento delle carogne degli animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal Veterinario ufficiale dell'ASL; il costo per tale servizio sarà a carico della Casa di Billy, mentre è a carico del Comune di Morra De Sanctis nell'ipotesi che il decesso avvenga nei primi trenta giorni di ricovero;
- Per ogni richiesta di intervento al di fuori del territorio di competenza dell'ASL, relativo al solo trasporto verranno addebitati € 50,00 oltre IVA, salvo il caso in cui il cane venga consegnato dal Comune o dall'ASL di competenza direttamente al canile "La Casa di Billy" Srl;
- tutti i cani affidati verranno identificati e tatuati con sigla ISTAT del Comune di appartenenza, seguita da un numero progressivo;
- la cattura dei cani sarà a cura dell'ASL di competenza;

- la Casa di Billy, per i cani affidati, sarà ritenuta unico responsabile nei confronti di terzi o di Organi di controllo;
- in caso di cucciolate, i piccoli inizieranno a pagare la retta a partire dal 45° giorno di vita;
- il comune, per i servizi previsti, liquiderà l'importo dovuto entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento della fattura.

I cani affidati, prima di essere immessi nel canile sosterranno nei box di contumacia eventuali cure e periodo di osservazione.

Art. 6 - Il titolare dichiara che la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali della convenzione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

1. I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedano l'affido, e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi.
2. L'affido è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato o ad Enti/Associazioni riconosciute.
3. Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.
4. Nel caso in cui il cane venga restituito al proprietario l'onere completo della stabulazione, al costo della presente convenzione, deve essere recuperato dalla ditta appaltatrice al momento del riscatto del cane.

Art. 8 - La casa di Billy darà assistenza al Veterinario ASL durante le visite periodiche che verranno effettuate presso il canile e sarà tenuta a consentire visite periodiche ad associazioni protezionistiche o incaricati del Comune;

Art. 9 - E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del servizio in oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del medesimo, del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi cessione o di subappalto;
- f) nei casi di mancanza di adeguato Direttore Tecnico;
- g) per ripetute inadempienze, per più di tre volte l'anno, regolarmente notificate.

In caso di risoluzione della convenzione o di morosità il Comune si impegna a prelevare a proprie spese i cani affidati ed al pagamento della retta riferita al periodo intercorso tra la risoluzione del contratto ed il prelievo dei cani.

Art. 11

1. La Ditta assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. La Ditta si impegna altresì:

- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle materie professionali.

Art. 12 - Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente contratto sono a carico della Ditta assuntrice; la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso;

Art. 13 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla vigente legislazione, nazionale e/o regionale, ed al Codice Penale. Il Foro competente in caso di controversia è quello di Avellino.

LA CASA DI BILLY srl

Il Responsabile Amministrativo

Sig. PEPE Fiorentino

Dott.ssa Rosapina Trunfio